

**154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Art. 154 Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n.

154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".

Documenti collegati:

[Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 12559/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della procedura - Disciplina applicabile - Artt. 55 e 120 l.fall. -

[Riparto fallimento - Creditore ipotecario – Cass. n. 22954/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – interessi - Riparto fallimento - Creditore ipotecario - Interessi convenzionali dalla data della vendita e sino al deposito del piano di riparto - Spettanza - Esclusione. In tema di ammissione

[Debiti pecuniari - Cass. n. 14527/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura. La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche

[Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Cass. n. 14527/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari -

**154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura. La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 \(Rv. 657045 - 01\)](#)

Credito derivante da contratto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento. Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 \(Rv. 656715 - 01\)](#)

Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito. In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento

[154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 \(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 154 Crediti pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 154 Crediti pecuniari 1. La

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 \(Rv. 647759 - 01\)](#)

Ammissione al passivo - Crediti assistiti da privilegio generale - Corso degli interessi - Disciplina vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Liquidazione massa attiva sufficiente - Sospensione degli interessi - Sussiste. In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato

fine

**154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello